

Ministero dell'Istruzione e del Merito

[Home](#) > [Concorso ordinario 2025 – scuola secondaria di primo e secondo grado](#) > [FAQ](#) >

FAQ – scuola secondaria 1 e 2 grado

1. D. In relazione ai titoli di accesso alla classe di concorso A-08 - Discipline geometriche, architettura, design d'arredamento e scenotecnica, di cui alla tabella A allegata al DPR 14 febbraio 2016, n. 19, per le lauree LS 3/LM 3 Architettura del paesaggio e LS 4/LM 4 Architettura e ingegneria edile - architettura trova applicazione la sola nota 2) o anche la nota 1)?

R. In relazione alla classe di concorso A-08 Discipline geometriche, architettura, design d'arredamento e scenotecnica, per mero errore materiale, alle lauree LS 3 / LM 3 Architettura del paesaggio e LS 4 / LM 4 Architettura e ingegneria edile-architettura è indicata la sola nota 2). Si chiarisce, invece, che, in analogia a quanto avviene per la corrispondente Laurea in Architettura di vecchio ordinamento, alle suddette lauree si applicano, in alternativa a quelle previste dalla nota 2), anche le condizioni previste dalla nota 1) che così recita: purché il piano di studi abbia compreso un corso annuale (o due semestrali) di geometria o geometria descrittiva. In alternativa al possesso dei titoli congiunti di cui alla nota 2) si richiede pertanto la presenza nel piano di studi di 12 CFU nei settori scientifico disciplinari MAT/03 Geometria o ICAR/17 Disegno”.

2. D. In relazione ai titoli di accesso alle classi di concorso A011, AS12 (ex A012) e AM12 (ex A022) può ritenersi utile la laurea magistrale in scienze delle religioni (LM-64), come previsto dall'art. 10, comma 1-bis, del decreto-legge n. 44 del 2021, convertito dalla legge n. 76 del 2021?

R. Sì.

3. D. Ho prestato servizio civile come alternativa alla leva obbligatoria. Posso farlo valere, ai fini del riconoscimento della riserva dei posti, come "Servizio civile nazionale" o "Servizio civile universale"?

R. No. Il servizio civile alternativo alla leva obbligatoria non è assimilabile al servizio civile universale o nazionale, istituito e disciplinato dal Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40. Tale servizio potrà essere dichiarato nella relativa sezione allegando l'apposita attestazione. Qualora non si sia in possesso dell'attestazione, si potrà allegare un'adeguata autocertificazione.

4. D. Ho presentato istanza anche per la scuola dell'infanzia/primaria. Devo comunque rispettare il vincolo di partecipazione in un'unica regione oppure, per la procedura concorsuale della scuola secondaria posso indicare una regione diversa da quella indicata per la scuola dell'infanzia/primaria?

R. Il vincolo di partecipazione in un'unica regione opera nell'ambito della medesima procedura concorsuale. Pertanto, chi partecipa sia per la procedura concorsuale per la scuola dell'infanzia/primaria, sia per la procedura concorsuale per la scuola secondaria di I e II grado, ha facoltà di presentare le relative istanze in regioni distinte.

5. D. Ho intenzione di iscrivermi per una classe di concorso della scuola secondaria di primo grado e per una della scuola secondaria di secondo grado; devo presentare due domande?

R. No. L'aspirante in ogni caso presenta una sola istanza di partecipazione alla procedura concorsuale, che può contenere le diverse classi di concorso e/o tipologie di posto per le quali il candidato – avendone titolo –

intende concorrere, fino a un massimo di quattro (una classe di concorso del I grado; posto sostegno I grado; una classe di concorso II grado; posto sostegno II grado).

6. D. Ho intenzione di iscrivermi per una classe di concorso della scuola secondaria di primo grado e per una della scuola secondaria di secondo grado; per il versamento dei diritti di segreteria devo effettuare due pagamenti distinti?

R. No. L'aspirante dovrà pagare un unico bollettino, contenente la causale e l'importo totale, rinvenibile all'interno dell'istanza e precompilato sulla base delle classi di concorso o delle tipologie

di posto richieste nell'istanza stessa. È necessario, pertanto, procedere al pagamento una volta inserite tutte le classi di concorso/tipologie di posto per le quali si intende partecipare.

7. D. Ho presentato la domanda di partecipazione al concorso, allegando il relativo versamento; successivamente ho deciso di partecipare ad un numero di classi di concorso diverso. Cosa posso fare?

R. In questo caso il candidato dovrà annullare l'inoltro della [domanda](#) sulla piattaforma e procedere successivamente all'inserimento di una nuova istanza con le classi desiderate - purché non sia scaduto il termine per la presentazione - e provvedere al versamento dell'importo corrispondente al bollettino generato in base alle classi di concorso richieste. Potrà eventualmente chiedere il rimborso del primo versamento effettuato. (vedi faq n. 8).

8. D. Ho effettuato un versamento dei diritti di segreteria superiore a quanto dovuto. Come posso procedere per chiedere il rimborso?

R. Il candidato potrà richiedere il rimborso di quanto erroneamente versato, compilando il modello che si allega sul quale andrà apposta una marca da bollo di € 16,00. Tale istanza dovrà essere sottoscritta con firma autografa dall'interessato e alla stessa dovrà essere allegata la/le ricevuta/e di versamento e la copia di un valido documento di riconoscimento.

La suddetta istanza potrà essere inviata tramite posta elettronica certificata del soggetto interessato all'indirizzo dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it oppure per posta ordinaria o raccomandata, all'indirizzo: Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il personale scolastico - Ufficio I – Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma.

9. D. È valutabile il servizio prestato senza titolo, ove il titolo sia stato conseguito entro il termine di scadenza dell'istanza?

R. Sì.

10. D. Il servizio prestato senza titolo, ove il titolo sia stato conseguito entro il termine di scadenza dell'istanza, è utile al fine della maturazione del triennio necessario per la partecipazione al Concorso?

R. Sì.

11. D. Il servizio prestato senza titolo, ove il titolo sia stato conseguito entro il termine di scadenza dell'istanza, è utile al fine della maturazione del triennio necessario per il riconoscimento della riserva del 30% dei posti?

R. Sì.

12. D. È valutabile ai fini del punteggio dei titoli il servizio specifico svolto nel triennio fatto valere quale requisito di accesso al concorso?

R. Sì.

13. D. Nella procedura relativa al Sostegno, è valutabile, ai sensi del punto B.4.6 della tabella dei titoli, il titolo di laurea/diploma accademico di accesso al corso di specializzazione sul sostegno?

R. No. Anche in questo caso è valutabile soltanto un'ulteriore laurea/diploma accademico.

14. D. Sono un docente tecnico pratico che ha presentato istanza per una classe di concorso della tabella B. Posso dichiarare, nel punto B.1.1. della tabella di valutazione dei titoli, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, l'abilitazione per la medesima classe di concorso?

R. Sì, qualora sia stato dichiarato quale requisito di accesso alla presente procedura il solo titolo di studio, secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 2, del D. Lgs 59/2017, ovvero il titolo di studio congiunto con il triennio di servizio. In tal caso, infatti, un'unica abilitazione all'insegnamento sulla specifica classe può essere considerata ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l'accesso. Coloro che invece dichiarano quale requisito di accesso l'abilitazione all'insegnamento, potranno

avvalersi del punteggio di cui al punto B.1.1 soltanto qualora siano in possesso di una seconda abilitazione sulla specifica classe di concorso.

15. D. Sono in possesso di abilitazione, ma intendo presentare come titolo di accesso il possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 4, comma 3, del Bando, in quanto il mio voto di laurea è più favorevole. Tuttavia, nella sezione relativa agli altri titoli valutabili (punto B.1.1) non trovo la mia classe di concorso.

R: Conformemente al punto B.1.1 della Tabella di valutazione dei titoli, l'attribuzione del punteggio di abilitazione quale altro titolo valutabile è prevista soltanto per le classi di concorso di cui alla Tabella B del D.P.R. 19/2016.

16. D. Sono un docente tecnico pratico in possesso dell'abilitazione all'insegnamento conseguita in virtù dell'inserimento nella graduatoria di merito del Concorso per titoli ed esami indetto con D.D. 499/2020. Posso avvalermi del punteggio aggiuntivo di cui al punto A.3.2 della tabella di valutazione dei titoli?

R. No, in quanto la vincita di un concorso ordinario per titoli ed esami non può essere riconducibile alla frequenza di "percorsi di abilitazione" di cui al punto A.3.2. Il punteggio relativo alla vincita del concorso ordinario potrà invece essere attribuito ai sensi del punto B.4.1 della tabella di valutazione dei titoli.

17. D. Sono un docente di tabella A in possesso dell'abilitazione all'insegnamento conseguita in virtù dell'inserimento nella graduatoria di merito di un concorso ordinario per titoli ed esami. Posso avvalermi del punteggio aggiuntivo di cui al punto A.1.3 della tabella di valutazione dei titoli?

R. No, in quanto la vincita di un concorso ordinario per titoli ed esami non può essere riconducibile alla frequenza di "percorsi di abilitazione" di cui al punto A.1.3. Il punteggio relativo alla vincita del concorso ordinario potrà invece essere attribuito ai sensi del punto B.4.1 della tabella di valutazione dei titoli.

18. D: Sono in possesso dell'abilitazione, ma partecipo al Concorso con il requisito del Titolo di studio e 3 annualità. Posso avvalermi del punteggio aggiuntivo di cui ai punti A.1.2 o A.1.3 della tabella di valutazione?

R: No. Il punteggio aggiuntivo spetta soltanto a chi partecipa al concorso con l'abilitazione specifica, mentre non è attribuibile ai candidati che utilizzano altri titoli per accedere al concorso.

19. D: Sono in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 2 ter, comma 1, del D.Lgs. 59/2011. Vorrei avvalermi del punteggio aggiuntivo di cui al punto A.1.2 della tabella di valutazione, ma non trovo la voce.

R: Il punteggio aggiuntivo di cui ai punti A.1.2 o A.1.3 della tabella di valutazione non è dichiarabile, in quanto verrà riconosciuto a cura della commissione sulla base della tipologia di abilitazione dichiarata.

20. D. Sono un docente di tabella A in possesso dell'abilitazione all'insegnamento conseguita in virtù dell'inserimento nella graduatoria di merito di un concorso ordinario per titoli ed esami. Posso avvalermi del punteggio aggiuntivo di cui al punto A.1.2 della tabella di valutazione dei titoli?

R. No, in quanto la vincita di un concorso ordinario per titoli ed esami non può essere riconducibile alla frequenza di "percorsi selettivi di accesso" di cui al punto A.1.2, i quali sono corsi a numero programmato a cui si è ammessi previo superamento di prove selettive. Il punteggio relativo alla vincita del concorso ordinario potrà invece essere attribuito ai sensi del punto B.4.1 della tabella di valutazione dei titoli

21. D. partecipo al concorso in quanto abilitato a seguito del conseguimento dei 60 CFU di cui all'art. 2-ter, comma 1, del decreto legislativo 59/2017. Tale abilitazione rientra tra quelle che danno diritto all'attribuzione del punteggio aggiuntivo previsto dal punto A.1.2 della tabella di valutazione dei titoli?

R. Sì, trattandosi di abilitazione conseguita attraverso "percorsi selettivi di accesso", con

riferimento al numero programmato. Allo stesso modo possono essere fatte valere le abilitazioni conseguite presso le SSIS, i corsi biennali COBASLID e BIFORDOC, il Tirocinio Formativo Attivo ovvero il percorso svolto secondo quanto previsto dall'articolo 2-ter, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 59/2017. Non possono invece fruire del punteggio in questione coloro che, già in possesso di altra abilitazione o specializzazione su sostegno, hanno conseguito l'abilitazione attraverso il percorso di cui all'articolo 2-ter, comma 4, del medesimo decreto legislativo, in quanto non soggetti al numero programmato.

22. D. Sono in possesso di abilitazione su una classe di concorso di tabella A, conseguita con 30 CFU in quanto ero già in possesso del titolo di sostegno. Ho diritto a un punteggio aggiuntivo?

R. Sì, al punteggio previsto al punto A.1.3, in quanto il percorso svolto non ha caratteristiche di selettività; allo stesso modo, hanno diritto allo stesso punteggio coloro che hanno conseguito l'abilitazione con 30 CFU/CFA in quanto già in possesso di altra abilitazione.

23. D. Ho conseguito l'abilitazione all'estero attraverso percorsi selettivi di accesso. Posso avvalermi del punteggio aggiuntivo di cui al punto A.1.2 della tabella di valutazione?

R: Sì, qualora il titolo sia stato conseguito attraverso percorsi selettivi di accesso caratterizzati da prove di ingresso e graduatoria. Ai fini del riconoscimento del punteggio, sarà onere del candidato produrre adeguata certificazione che attesti la selettività del percorso.

24. D. Devo iscrivermi con riserva in quanto sono in attesa di conseguire l'abilitazione con 60 CFU, ai sensi dell'art. 2-ter del D.L.gs. 59/2017. Qual è la procedura corretta da seguire nell'istanza?

R: Una volta selezionata la classe di concorso di interesse, occorre selezionare quale Tipologia di titolo di accesso la voce "Titolo di studio e abilitazione specifica". All'interno di questa voce deve essere selezionata la procedura di abilitazione "Abilitazione conseguita (o da conseguire) attraverso la frequenza del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di 60 CFU, a.a. 2023/24 e 2024/25, di cui all'articolo 2-bis del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59".

25. D. Sono in possesso dell'abilitazione specifica attraverso il percorso abbreviato di 30 CFU di cui all'art. 2-ter, comma 4, del D.Lgs. 59/2017, in quanto in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno. Nella procedura di iscrizione quale tipologia di titolo di accesso devo selezionare?

R: Dovrà essere selezionata la voce "Titolo di studio e abilitazione specifica" e la procedura di abilitazione "Abilitazione conseguita (o da conseguire) attraverso l'acquisizione di 30 CFU/CFA relativi all'a.a. 2023/24 e 2024/25, di cui all'art. 2-ter comma 4 del D.Lg. 13 aprile 2017, n. 59, in quanto già in possesso di altra abilitazione o di specializzazione sul sostegno".

26. D: Ho conseguito l'abilitazione con 30 CFU in quanto già in possesso di un triennio di servizio negli ultimi 5 anni scolastici presso la scuola statale; come posso dichiarare la mia abilitazione per distinguerla da quella conseguita sempre con 30 CFU da coloro che erano già in possesso di altra abilitazione, in modo tale che mi venga attribuito il punteggio di cui al punto A.1.2 della tabella di valutazione?

R: Dovrà essere selezionata la voce "Titolo di studio e abilitazione specifica" e la procedura di abilitazione "Abilitazione conseguita (o da conseguire) attraverso l'acquisizione di 30 CFU/CFA relativi all'a.a. 2023/24 e 2024/25, di cui all'art. 2-ter comma 4-bis, del D.Lg. 13 aprile 2017, n. 59, in quanto già in possesso del requisito di tre anni di servizio".

27. D. Ho superato tutte le prove concorsuali di un precedente concorso PNRR, ma la procedura non risulta ancora conclusa e l'USR non ha ancora pubblicato la graduatoria di merito; posso avvalermi comunque del punteggio di cui al punto B.4.1?

R: No.

28. D. Ho superato tutte le prove concorsuali di un precedente concorso PNRR, l'USR ha pubblicato la graduatoria ma io non risulti tra i vincitori, né tra gli idonei 30%; posso avvalermi comunque del punteggio di cui al punto B.4.1?

R: Sì; il candidato autocertifica il superamento della procedura concorsuale, indicando la data di pubblicazione della graduatoria di merito.

29. D. Nel caso delle GPS, l'attività di ricerca scientifica sulla base di assegni è valutata rispetto al bando e non alla durata (FAQ B n. 13). Questo è valido anche per la valutazione nei concorsi (punto B.4.4 della tabella di valutazione)?

R: Sì.

30. D. Quali sono le certificazioni linguistiche riconosciute valide? Sono riconosciute anche quelle conseguite all'estero?

R: Sono considerate valide esclusivamente le certificazioni linguistiche rilasciate dagli Enti riconosciuti dal Ministero dell'istruzione e del merito; NON sono pertanto riconosciute le certificazioni/attestazioni rilasciate dai Centri linguistici di Ateneo. Poiché gli Enti certificatori riconosciuti appartengono a circuiti internazionali, non occorre alcun riconoscimento italiano del titolo conseguito all'estero presso un Ente riconosciuto. In ogni caso, le certificazioni sono valide soltanto se conseguite nella finestra temporale in cui l'Ente risulta riconosciuto dal Ministero.

31. D. Quali enti possono rilasciare le certificazioni CLIL di cui ai punti B.4.10 e B.4.11 dell'allegato B al DM n. 205 del 26 ottobre 2023?

R: Le certificazioni relative ai corsi di cui ai punti indicati possono essere rilasciate esclusivamente dalle Università e non da altri Enti. Pertanto, solo le Università possono rilasciare le seguenti certificazioni CLIL:

- certificazioni conseguite ai sensi dell'articolo 14 del DM. n. 249 del 2010;
- certificazione CeClil;
- certificazioni ottenute a seguito di positiva frequenza dei corsi di perfezionamento in Clil, di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 6 del 16 aprile 2012;
- Certificazioni ottenute a seguito di positiva frequenza di corsi di perfezionamento sulla metodologia Clil della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione linguistica di livello almeno B2.

32. D. Vorrei iscrivermi al concorso per la scuola secondaria, ma non sono in possesso dell'abilitazione; posso iscrivermi con il titolo di studio e il triennio di servizio se maturo il terzo anno nel 2025/2026?

No. L'anno scolastico 2025/2026 non è valutabile a nessun fine, in quanto non possono essere stati prestati 180 giorni di servizio entro la data di scadenza per la presentazione dell'istanza.